

CONVENZIONE

TRA

CISALFA SPORT S.P.A., con sede legale in Roma, Via Boccea n. 496, e sede amministrativa in Curno (BG) Via Lega Lombarda 45, P. Iva e C.F. 05352580962, pec amministrazione.cisalfa@legalmail.it in persona del legale rappresentante Sig. Boris Zanoletti (di seguito anche "Cisalfa")

E
ASD VILLA DE SANCTIS con sede in ROMA Via
DEI GORDIANI 5 P.Iva 06322801009 C.F.
pec/mail in persona
di ADALBERTO SABATELLA in qualità di LEGALE RAPP (di seguito
anche "Convenzionato")

di seguito congiuntamente anche le "Parti"

premessato che

- a) Cisalfa è un'azienda operante nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e attrezzi per lo sport e per il tempo libero;
- b) Cisalfa è interessata ad incrementare e a fidelizzare nuova clientela;
- c) Cisalfa ha lanciato un programma denominato "Cisalfa PRO" che offre sconti e vantaggi ai partecipanti (di seguito il "Programma");
- d) Convenzionato si è dichiarato interessato e disponibile a proporre ai propri associati e/o dipendenti l'opportunità di avvalersi degli sconti e dei vantaggi derivanti dall'iscrizione al Programma;
- e) è quindi intenzione delle Parti stipulare il presente contratto di convenzione, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (di seguito la "Convenzione").

Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della Convenzione, si conviene e stipula quanto segue:

1) OGGETTO

La Convenzione ha la finalità di sviluppare una relazione di lungo periodo con i tesserati del Convenzionato che aderiranno al Programma, che dà diritto a benefit economici, benefit esperienziali e servizi.

2) ADESIONE AL PROGRAMMA

Per prendere visione della descrizione del Programma e per le modalità di adesione, si rimanda al relativo regolamento allegato alla presente Convenzione che ne costituisce parte integrante (di seguito il "Regolamento") e consultabile anche al seguente link <https://www.cisalfasport.it/it-it/pdf-regolamento-cisalfa-pro.html>

3) VANTAGGI DELLA CONVENZIONE

Accedendo al Programma mediante la Convenzione, i Partecipanti (per la definizione di Partecipante vedasi Regolamento), se tesserati al Convenzionato, acquisiranno sin da subito lo status di “Top Player” (come meglio definito nel Regolamento) senza necessità di accumulare punti come previsto per gli altri consumatori che accederanno al Programma partendo dallo status di “Talent” (come meglio definito nel Regolamento).

La quota di adesione per i Partecipanti al Programma - quantificata in Euro 15,00 (quindici/00) ai sensi del Regolamento – sarà ridotta a Euro 9,00 (nove/00) per i soli tesserati al Convenzionato.

4) DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità di 12 (dodici) mesi. Resta escluso ogni rinnovo tacito. La Convenzione potrà essere rinnovata mediante sottoscrizione di apposito modulo e assegnazione di un nuovo codice societario.

L'adesione al Programma da parte del tesserato al Convenzionato avrà anch'essa validità di 12 (dodici) mesi dalla data della sua attivazione come previsto dal Regolamento. Tuttavia, qualora i 12 (dodici) mesi di durata della adesione non coincidessero con i medesimi mesi di quelli della Convenzione, solo durante il periodo di loro concomitante validità, i Partecipanti - tesserati al Convenzionato - potranno essere identificati come “Top Player”, salvo che abbiano comunque nel frattempo raggiunto tale status mediante l'accumulo di punti.

Esempio:

- Durata Convenzione: 1 agosto 2024 – 31 luglio 2025,
Durata Adesione del Partecipante: 1 ottobre 2024 – 30 settembre 2025.
Lo status di “Top Player” per il Partecipante varrà dall'1 ottobre 2024 al 31 luglio 2025. Dall'1 agosto 2025 al 30 settembre 2025, il Partecipante passerà allo status di “Talent”, salvo che abbia maturato punti per mantenere la medesima posizione o salvo che nel frattempo la Convenzione sia stata rinnovata.

Qualora i Partecipanti avessero già aderito in autonomia al Programma Cisalfa PRO, sarà sufficiente che gli stessi comunichino a Cisalfa il codice societario della Convenzione per passare dallo status originario di “Talent” a quello di “Top Player” senza necessità di attivare una nuova adesione. In questo caso si specifica che la quota di adesione già versata non sarà oggetto di riduzione.

PV

Esempio:

- Durata Adesione del Partecipante: 1 aprile 2024 – 31 marzo 2025.
Durata Convenzione: 1 agosto 2024 – 31 luglio 2025.
Il Partecipante dall'1 aprile 2024 al 31 luglio 2024 sarà "Talent", acquisirà lo status di "Top Player" dalla data dell'1 agosto 2024 al 31 marzo 2025.

5) IMPEGNI DEL CONVENZIONATO

Il Convenzionato si impegna a divulgare tra i propri tesserati l'esistenza della Convenzione fornendo loro il codice societario per attivare la Convenzione con le modalità previste dal Regolamento (online o presso un punto vendita di Cisalfa).

Al fine di consentire a Cisalfa un corretto monitoraggio degli aventi diritto a partecipare al Programma in qualità di tesserati al Convenzionato, e per evitare iniziative fraudolente da parte di terzi, il Convenzionato trasmetterà a Cisalfa alla data di decorrenza della Convenzione il numero di tesserati attivi.

Detto numero dovrà essere altresì fornito aggiornato a Cisalfa ogni qualvolta quest'ultima ne faccia richiesta.

6) RECESSO

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento tramite lettera raccomandata a.r. o pec con preavviso di 60 (sessanta) giorni. Con il venire meno della Convenzione - per qualsiasi causa - il Convenzionato si obbliga a darne tempestiva e idonea comunicazione ai propri tesserati affinché vengano edotti che gli ulteriori vantaggi acquisiti per effetto della Convenzione verranno meno, mentre continuerà a rimanere in essere la singola adesione al Programma dei singoli Partecipanti con vantaggi come da Regolamento.

A tal fine il Convenzionato solleva Cisalfa da ogni responsabilità per il mancato riconoscimento dei vantaggi legati alla Convenzione successivamente alla risoluzione del presente accordo.

7) MODIFICHE

La Convenzione potrà essere modificata soltanto mediante documento scritto che faccia espresso riferimento a quest'accordo sottoscritto dai rappresentanti delle Parti.

PV

8) UTILIZZO DEI MARCHI

L'uso da parte del Convenzionato del marchio Cisalfa è autorizzato esclusivamente sul materiale pubblicitario abbinato all'iniziativa; per ogni altra iniziativa dovrà essere richiesta apposita autorizzazione.

9) TRATTAMENTO DATI

Cisalfa dà atto di aver reso disponibile sul proprio sito internet www.cisalfasport.it l'informativa relativa ai dati trattati e i riferimenti del Data Protection Officer.

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

10) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione o validità o scioglimento della presente Convenzione, il foro competente in via esclusiva sarà il Tribunale di Roma.

Curno, 11/12/24

CISALFA SPORT S.p.A.
Sede Legale: ROMA - Via Boccea, 496
CISALFA SPORT S.p.A.
Sede Amm. va: CURNO (BG) - Via Lega Lombarda, 45
Cod. Fisc. e Part. IVA 05352580962

CONVENZIONATO

Convenzionato dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi ed effetti degli art.1341 c.c. le seguenti clausole:

Art. 6) recesso;

Art.10) foro competente.

Allegato:

Regolamento Programma Cisalfa PRO